

SIMONA ROTUNDO

CN = ROTUNDO
SIMONA
O = non presente
C = ITStudio Legale
Avv. Andrea Salvadori - Avv. Simona Rotundo

Pisa, 18 Luglio 2018

Raccomandata a.r.

I.I.S. L. da Vinci - Fascetti
in persona del Dirigente rappresentante p.t.,
Via Contessa Matilde, 74
56123 Pisa
piis00800a@pec.istruzione.it

E p.c.

Ufficio X – ATP di Pisa
in persona del legale rappresentante p.t.,
Sua sede
usppi@postacert.istruzione.it**USR per la Toscana**
in persona del legale rappresentante p.t.,
Sua sede
drto@postacert.istruzione.it

Oggetto: **Depennamento Classe di concorso A046 e rettifica punteggio AO 45-AO46-AO 47**
Graduatorie d'istituto III fascia Triennio 2017/20 - Vaselli Valeria - Istanza di conciliazione e
Reclamo

In nome e per conto della dott.ssa **Vaselli Valeria**, nata a Pisa il 28 agosto 1968, docente per le classi di insegnamento AO 45, A046 e AO 47, per comunicarVi quanto segue.

Riferisce la nostra assistita come, con decreto n. 169 prot. n. 0005166 del 9.07.2018 a firma del Dirigente dall'Istituto scolastico I.I.S. "L. Da Vinci - Fascetti" di Pisa, la stessa sia stata esclusa dalle graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia del personale Docente ed educativo (triennio scolastico 2017/20) limitatamente alla classe di concorso A046 per presunta mancanza del titolo di studio ai sensi del D.P.R. 19/2016. L'addebito sollevato risulta contraddistinto da totale genericità e come tale affetto da nullità. Di tal guisa risulta viziato il contraddittorio non essendo dato modo di comprendere quale sarebbe il titolo ostativo alla permanenza nella graduatoria menzionata.

Via Agostino di Duccio, 22 - 50143 (FI)
Tel.055/7191210Fax 055/7130405
avvsimonarotundo@pec.it

Studio Legale
Avv. Andrea Salvadori - Avv. Simona Rotundo

Si evidenzia all'uopo come la dott.ssa **Vaselli Valeria** sia in possesso sia del titolo di Laurea (conseguita in data 11/07/2003 con 110/110 e lode) con il piano di studi del cd. vecchio ordinamento successivamente all'a.s. 2000/2001 nonché del dottorato di ricerca conseguito il 14/05/2008.

In virtù dei titoli summenzionati che le riconoscevano la validità ai fini dell'accesso all'insegnamento per le classi di concorso AO 17-AO19 e AO 48 la dott.ssa Vaselli in data 10/09/2004 **ha presentato domanda di inserimento ed è stata regolarmente iscritta nelle graduatorie di Circolo e di Istituto ed ha aggiornato il punteggio in occasione degli aggiornamenti disposti per le graduatorie medesime.** A seguito dell'inserimento, la stessa ha prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze del MIUR in forza dei vari contratti sottoscritti reiterati a far data dal 16/01/2013. La docente aveva peraltro già ricoperto incarichi temporanei prima di tale data. L'idoneità della docente è stata pertanto più volte convalidata dai vari presidi scolastici - scuola capofila e non - (anche per la classe di insegnamento AO 46) dove ha prestato servizio. Da sottolineare come la prima domanda sia stata presentata nel 2004 per cui per ben 14 anni è sempre stata convalidata l'idoneità della nostra assistita. A conferma di quanto sopra si evidenzia come il medesimo Istituto Fascetti abbia, in data 20/09/2014, accolto le contestazioni sollevate dalla docente proprio per la classe di insegnamento AO46 (a mezzo reclamo sporto in data 20/09/2014) rettificando il punteggio servizio di appartenenza alla medesima classe. Alla luce di tutto ciò il provvedimento di cancellazione dalla suddetta classe risulta errato e come tale dovrà essere emendato. Con il D.P.R. 14.2.2016 n.19 (in G.U. n.43 del 22.2.2016) è stato disposto che la laurea in Economia e Commercio conseguita secondo il piano di studi del vecchio ordinamento costituisce titolo per poter accedere all'insegnamento di cui alle classi di concorso AO 45 AO 47 purché conseguita entro l'anno accademico 2000/2001.

La dott.ssa Vaselli pertanto, essendo in possesso di tale diploma di Laurea, conseguita successivamente all'anno accademico 2000/2001, viene, sulla base di tale decreto, erroneamente esclusa dalle graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia del personale Docente ed educativo (triennio scolastico 2017/20), limitatamente alla classe di concorso A046 per presunta mancanza del titolo di studio. Nel contestare in toto il provvedimento adottato dal Presidio scolastico preme evidenziare come il piano di studi di coloro che si sono laureati in Economia del Commercio vecchio ordinamento entro l'a.a. 2000/2001 sia del tutto identico e, quindi, sovrapponibile a quello della dott.ssa Vaselli che ha conseguito il titolo successivamente a quella data con il medesimo piano di studi per cui non è dato modo di capire la " *ratio* " con cui è stato dato seguito al provvedimento emanato a mezzo decreto n. 169 prot. n. 0005166 del 9.07.2018 a firma del Dirigente dall'Istituto scolastico I.I.S. " *L. Da Vinci - Fascetti* " di Pisa.

Studio Legale
Avv. Andrea Salvadori - Avv. Simona Rotundo

Il piano di studi della nostra assistita comprende oltretutto sei esami di diritto e gli stessi sono stati sempre ritenuti titoli idonei ed equipollenti.

L'esclusione della docente dalla terza fascia delle graduatorie di istituto, impedirà in via definitiva sia l'inserimento nella scuola in occasione delle imminenti convocazioni su "organico di fatto", previste con l'avvio del nuovo anno scolastico 2018/19, sia di poter presentare alle Amministrazioni Scolastiche di interesse le istanze di cd. messa a disposizione finalizzate ad ottenere supplenze ed incarichi a tempo determinato ove le graduatorie di istituto difettino di docenti o siano esaurite per la classe di concorso di interesse; sia di prendere parte alle selezioni finalizzate alla partecipazione ai percorsi abilitanti e riservati. Non da ultimo si evidenzia come il provvedimento rettifichi il punteggio per tutti gli anni precedenti al 2017-2020 creando di tal guisa un danno alla docente che gli scriventi procuratori intendono evidenziare. La dott.ssa Vaselli era inserita nelle graduatorie con il seguente punteggio: AO-47 punti 95,5, per la classe AO 45 punti 98,5 e per la AO 46 punti 126,5. A seguito del provvedimento *de quo* la nostra assistita si ritrova penalizzata di ben 31,5 punti per le discipline AO 47 e AO 45 ed addirittura esclusa dall'AO46 con ben 126,5 punti all'attivo. Da evidenziare al riguardo come nel corrente anno scolastico la docente abbia prestato servizio su scienze economico aziendali AO 45 Che sulla AO 47 per cui alcun punteggio potrebbe mai essere decurtato. Anche per tale aspetto, non è dato modo pertanto di comprendere la penalizzazione applicata.

Alla luce di quanto sopra risulta *ictu oculi* come il decreto emesso dall'IIS Fascetti sia frutto di un banale errore di lettura della normativa di riferimento e come tale dovrà essere oggetto di reiezione.

Gli scriventi significano a questa spettabile dirigenza scolastica di avere già intrapreso le ordinarie vie giudiziarie atteso l'ingiustificato e abnorme provvedimento adottato a danno della docente.

Tanto premesso, i sottoscritti procuratori nella qualità in atti

RECLAMANO

1. Avverso l'esclusione dalle graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia del personale Docente ed educativo (triennio scolastico 2017/20) limitatamente alla classe di concorso A046 per asserita mancanza del titolo di studio ai sensi del D.P.R. 19/2016, disposta con decreto n. 169 prot. n. 0005166 del 9.07.2018 a firma del Dirigente dall'Istituto scolastico I.I.S. "L. Da Vinci - Fascetti" di Pisa;
2. Avverso la rettifica del punteggio delle classi di concorso richieste con ripristino del precedente suffragio: per la classe AO 47 95,5 punti, per la classe AO 45 98,5 e per la AO 46 126,5.

CHIEDONO

Via Agostino di Duccio, 22 - 50143 (FI)
Tel.055/7191210 Fax 055/7130405
avvsimonarotundo@pec.it

Studio Legale
Avv. Andrea Salvadori - Avv. Simona Rotundo

- a) pertanto che la S.I.C., provveda al **reinsediamento della dott.ssa Vaselli, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto per la classe concorsuale AO46**, formate dall'Ambito Territoriale della Provincia di Pisa per il triennio 2017/2020, **con ripristino e aggiornamento del punteggio nelle classi AO 45, AO 46 e AO47 in seguito alla cancellazione dalle suddette graduatorie;**
- b) **l'attivazione di un tentativo di conciliazione** ai sensi dell' art. 135 del CCNL scuola del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4.11.2010 n. 183, per i fatti e motivi già esposti. Si precisa che nel caso di esito positivo della conciliazione, la vertenza si intenderà conciliata con compensazione delle spese. I sottoscritti procuratori chiedono inoltre, che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, di seguito indicati:

andrea.salvadori@pecordineavvocatipisa.it

avvsimonarotundo@pec.it

In attesa di un solerte riscontro alla presente richiesta, affinché possa essere fissato con la più cortese sollecitudine un incontro (auspicabile entro la fine del mese corrente o in subordine entro la prima decade del mese di settembre), per la trattazione della vertenza suindicata, sussistendo le ragioni di estrema urgenza più sopra esposte, si porgono cordiali saluti.

Avv. Andrea Salvadori

Avv. Simona Rotundo